

**ANTIMAFIA: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, sentenza
29 aprile 2024, n. 521**

**1. Antimafia - Interdittiva e misure amministrative di prevenzione collaborativa – Alternatività
-Ragione ed effetti**

1. L'applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 determina la definitiva cessazione degli effetti dell'interdittiva precedentemente adottata; infatti, l'art. 94-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che il Prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle misure di prevenzione collaborativa indicate dalla lett. a) alla lett. e) della medesima disposizione; e tale provvedimento si pone chiaramente come alternativa all'informazione antimafia interdittiva, essendo attivabile - in un'ottica di modulazione dell'afflittività della misura preventiva antimafia in relazione all'effettivo grado di compromissione dell'impresa rispetto al contesto criminale - nei casi in cui l'influenza mafiosa abbia un'intensità tale da farla reputare esclusivamente occasionale

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) dell'Informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, comma 4, -OMISSIS-bis e 91, comma 6 del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159, Prot. Interno N. -OMISSIS-, adottata dalla Prefettura di Pisa il -OMISSIS-;

b) della Determinazione del responsabile di Settore n.-OMISSIS- del -OMISSIS- del Comune di Castelfranco di Sotto, con la quale viene disposta la cancellazione della ricorrente dal sistema S.INTE.S.I., relativamente all'insediamento ubicato in Castelfranco di Sotto, -OMISSIS- e quindi la revoca della Autorizzazione/Riconoscimento ai sensi del Reg. CE 1774/2002 in data -OMISSIS-n.-OMISSIS- per impianto di transito di categoria 3, attualmente Registrazione ai sensi dell'art.23 del Reg. CE n.1069/2009 per l'attività di Conceria Pellami, rilasciata alla -OMISSIS- S.p.A. per il medesimo insediamento produttivo;

c) di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi comprese le valutazioni espresse dal Gruppo Provinciale Interforze Antimafia nella riunione del -OMISSIS- che, esaminato e valutato il quadro istruttorio emerso, ha ritenuto, all'unanimità dei suoi componenti, la sussistenza di elementi tali da giustificare l'adozione di provvedimento antimafia interdittivo, ex artt. 84, -OMISSIS-bis e 91 del d.lgs. n. 159 del 2011, nei confronti della ricorrente;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6 novembre 2020:

a) del provvedimento del Conservatore-Camera di Commercio di Pisa n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale il Conservatore determina la cancellazione d'ufficio dal Repertorio Economico Amministrativo dell'attività di "conceria pellami, riconcia, tintura, ingrasso e rifinitura,

palissonatura, volanatura, decorazione e misurazione di pellami” esercitata dalla ricorrente in -OMISSIS-, Castelfranco di Sotto (PI) e dispone l’aggiornamento della relativa visura camerale;

b) del decreto Dirigenziale n.-OMISSIS-del -OMISSIS- adottato dalla Regione Toscana di revoca della A.U.A. adottata ai sensi del DPR n.59/2013, con il quale il Dirigente, Direzione ambiente ed energia, settore autorizzazioni ambientali, della Regione Toscana, decreta:

- di revocare, ai sensi dell’art. 94 comma 2 del D.Lgs. n.159/2011, con effetto immediato in ragione delle particolari esigenze di celerità, l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Pisa con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, aggiornata dalla Regione con successivo decreto dirigenziale n.-OMISSIS- dell’-OMISSIS- a favore della ricorrente, relativamente all’attività di conceria pellami esercitata nello stabilimento sito in Castelfranco di Sotto -OMISSIS- (PI), in relazione ai titoli abilitativi ivi contenuti e gli atti autorizzativi ricompresi;

- di richiamare alla Ditta l’obbligo di rendere inutilizzabili con intervento di personale qualificato, a garanzia della messa in sicurezza degli stessi, i macchinari e tutti gli impianti potenzialmente connessi all’attività emissiva di cui all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ricompresa in AUA;

- di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Castelfranco di Sotto, il quale provvederà a revocare gli atti autorizzativi rilasciati all’Impresa sulla base del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Pisa con determinazione dirigenziale n.-OMISSIS-del -OMISSIS- e ad inviare copia dell’atto di revoca adottato al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, alla Prefettura di Pisa, alla Provincia di Pisa, ai soggetti competenti in materia ambientale e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento, indicando la data di relativa notifica all’impresa;

c) del Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. -OMISSIS-del -OMISSIS- avente ad oggetto “*Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del DPR n.59/2013 – Revoca. Codice pratica -OMISSIS-*”, con il quale si decreta:

- di revocare, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.Lgs. n.159/2011, con effetto immediato in ragione delle particolari esigenze di celerità, l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Pisa con determinazione dirigenziale n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, a favore della ricorrente relativamente allo stabilimento sito nel Comune di Santa Croce sull’Arno -OMISSIS- (PI);

- di richiamare alla Ditta l’obbligo di rendere inutilizzabili con intervento di personale qualificato, a garanzia della messa in sicurezza degli stessi, i macchinari e tutti gli impianti connessi all’esercizio dell’attività di cui all’autorizzazione ricompresa in AUA - di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Santa Croce sull’Arno, il quale provvederà a revocare gli atti autorizzativi rilasciati all’Impresa sulla base del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Pisa con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- e ad inviare copia

dell'atto di revoca adottato al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, alla Prefettura di Pisa, alla Provincia di Pisa, ai soggetti competenti in materia ambientale e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento, indicando la data di relativa notifica all'impresa;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente all'Informativa Interdittiva Antimafia emessa nei confronti della ricorrente e ai provvedimenti impugnati con il presente atto, anche se non conosciuto, risulti lesivo degli interessi della ricorrente,

nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi che saranno quantificati in corso di giudizio;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comune di Castelfranco di Sotto e della Regione Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso principale la -OMISSIS- s.p.a. ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva del -OMISSIS-, adottata nei suoi confronti dalla Prefettura di Pisa ai sensi degli artt. 84, comma 4, -OMISSIS-bis e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), unitamente al conseguente provvedimento revocatorio adottato dal Comune di Castelfranco di Sotto, meglio indicato in epigrafe.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 6 novembre 2020 la ricorrente ha impugnato, principalmente per invalidità derivata, il provvedimento del Conservatore della Camera di Commercio di Pisa n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di cancellazione d'ufficio dell'attività della -OMISSIS-, e di aggiornamento in tal senso della relativa visura camerale; nonché due decreti dirigenziali, del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, della Regione Toscana, di revoca delle A.U.A. relative rispettivamente a due stabilimenti della -OMISSIS-.

L'informazione antimafia interdittiva è stata emessa sulla base delle indagini relative al procedimento penale denominato "Vello D'Oro 2", compendiate nella richiamata ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale di Firenze del -OMISSIS-, nella quale ultima -OMISSIS-, pur non essendo destinatario della misura, compariva come indagato per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2020, in quanto, in qualità di legale rappresentante della -OMISSIS- s.p.a., al fine di evadere le

imposte sul reddito o sul valore aggiunto, avvalendosi di sette fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta “-OMISSIS-”, avrebbe indicato nelle dichiarazioni fiscali degli anni 2015 e 2016 elementi passivi fittizi. Più in generale, con tali indagini, come spiegato nella suddetta ordinanza del GIP, si ipotizzava l’esistenza di un sistema illecito riferibile a soggetti legati alla ‘*ndrangheta*’ i quali avrebbero approvvigionato di denaro contante imprenditori del settore conciario toscano, creando una falsa realtà documentale costituita da fittizi rapporti commerciali aventi ad oggetto inesistenti forniture di pellame. In sostanza “*le forniture eseguite nei confronti degli imprenditori toscani erano costituite da denaro contante e le relative fatture riguardavano solo formalmente il pagamento di forniture di merce, servendo ad occultare il reale oggetto di quanto acquistato, ovvero il denaro contante, che veniva pagato dagli imprenditori acquirenti, cosicchè le somme di denaro effettivamente percepite da quest’ultimi erano pari agli importi indicati nelle fatture decurtati dalla somma dovuta ai soggetti calabresi per il servizio reso*”.

A fondamento dell’impugnazione dell’informativa antimafia la ricorrente ha dedotto:

- a) la violazione ed erronea applicazione degli artt. 84, -OMISSIS-*bis* e 91 del d.lgs n. 159 del 2011 e l’insussistenza dei presupposti per l’adozione dell’interdittiva;
- b) l’eccesso di potere per difetto di motivazione e d’istruttoria, stante la genericità dei riscontri sulla base dei quali essa era stata adottata;
- c) la mancanza dell’elemento psicologico in capo al titolare della -OMISSIS-;
- d) l’inattualità del pericolo d’infiltrazione da parte della criminalità organizzata;
- e) il difetto d’istruttoria rispetto ai rapporti commerciali della -OMISSIS- con i soggetti terzi.

Si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso principale e a quello per motivi aggiunti. Si sono anche costituiti la Regione Toscana e il Comune di Santa Croce sull’Arno chiedendo il rigetto del ricorso, e rappresentando di aver assunto provvedimenti vincolati, strettamente consequenziali all’interdittiva antimafia.

Con decreto del 20 ottobre 2020, il Presidente della Sezione ha accolto l’istanza di sospensione *inaudita altera parte* formulata da parte ricorrente, osservando che “*una breve sospensione dei provvedimenti impugnati fino alla trattazione collegiale non pregiudichi il pubblico interesse e che, per contro, sia opportuno riservare al Collegio una valutazione re adhuc integra ed il contraddittorio tra le parti della controversia*”.

Con decreto presidenziale del 7 novembre 2020 il Presidente ha accolto anche l’istanza di sospensione monocratica proposta con riferimento agli atti impugnati con ricorso per motivi aggiunti.

Con ordinanza cautelare n. 671 del 1° dicembre 2020, il Collegio ha confermato la sospensione provvisoria, precedentemente disposta con decreto presidenziale rinviando la causa alla camera di consiglio del 15 dicembre 2020, nell’attesa della pronuncia del Tribunale di Firenze in merito

all'istanza, presentata dalla -OMISSIS- s.p.a., di applicazione del controllo giudiziario ex art. 34 *bis* del d.lgs. n. 159/2011.

Con ordinanza n. 709 del 15 dicembre 2020 il Collegio ha rinviato ulteriormente la causa alla camera di consiglio del -OMISSIS- gennaio -OMISSIS-, nell'attesa della pronuncia del Tribunale di Firenze in merito all'istanza, presentata dalla -OMISSIS- s.p.a., di applicazione del controllo giudiziario.

Medio tempore il Tribunale di Firenze - Ufficio Misure di Prevenzione - con decreto del -OMISSIS-, aveva disposto l'applicazione del controllo giudiziario nei confronti della -OMISSIS- s.p.a. per il periodo di un anno, con conseguente sospensione degli effetti dell'interdittiva antimafia.

Alla camera di consiglio del -OMISSIS- gennaio -OMISSIS- la ricorrente ha perciò rinunciato all'istanza cautelare.

La causa è stata poi chiamata per la discussione all'udienza del 12 gennaio 2024, nel corso della quale è stato disposto un rinvio al fine di consentire il deposito dei documenti relativi a fatti sopravvenuti.

Le parti hanno quindi depositato nuovi documenti, memorie conclusive e di replica.

All'udienza del 23 aprile 2024 il Collegio, alla luce della documentazione depositata, ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione relativa alla possibile sopravvenuta improcedibilità dell'impugnazione dell'informativa interdittiva antimafia, quindi all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.1. Ai fini dell'esame della questione preliminare della procedibilità del presente giudizio occorre ripercorrere gli avvenimenti successivi alla fase del controllo giudiziario volontario di cui all'art. 34 *bis* c. 6 del Codice antimafia.

Dalla lettura delle produzioni sia di parte ricorrente che dell'Avvocatura, si evince che, in data -OMISSIS-, il Tribunale di Firenze aveva dichiarato concluso il controllo giudiziario disposto nei confronti della ricorrente, ritenendo “*sensibilmente modificata la situazione di fatto che aveva dato luogo al contatto e al rischio di infiltrazione mafiosa*”.

In data -OMISSIS- la -OMISSIS- aveva quindi presentato istanza di riesame dell'interdittiva qui impugnata con il ricorso principale, i cui effetti non erano più sterilizzati dal controllo giudiziario e avevano ripreso vigore.

Tuttavia, proprio nelle more delle valutazioni amministrative sugli esiti del controllo giudiziario e degli approfondimenti istruttori svolti da parte della DIA e delle Forze di Polizia locali, si apprendeva nelle varie riunioni del Gruppo interforze che -OMISSIS- era stato rinviato a giudizio nell'ambito del procedimento penale “Vello D'Oro 2”. Peraltro, le ipotesi di reato contestate nel capo di imputazione dalla Procura della Repubblica di Firenze riguardavano i reati previsti dall'art. 648 *bis* c.p. (riciclaggio), dall'art. 648 *ter* c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), dall'art.

648 *ter* 1 c.p. (autoriciclaggio) e dall'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni in esistenti), i quali costituiscono “*reati spia*” sulla base di quanto previsto dall'art. 84, comma 4, del Codice antimafia.

Dunque, il Prefetto di Pisa, ascoltato il legale rappresentante della -OMISSIS-, con decreto del -OMISSIS-, ha ritenuto opportuno disporre nei confronti della società ricorrente l'applicazione delle misure di cui all'art. 94 *bis* del Codice antimafia (“*Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale*”) - consistenti, nella fattispecie, in particolari obblighi di comunicazione delle attività commerciali e finanziarie effettuate - procedendo altresì alla nomina di un esperto con funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure anzidette.

Con il medesimo provvedimento il Prefetto di Pisa ha disposto altresì che: “*Nel periodo di sottoposizione alle misure di prevenzione collaborativa, la società è iscritta nell'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo d'infiltrazione mafiosa, dichiarandosi cessati gli effetti interdittivi di cui al proprio provv. prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-*”.

La misura di prevenzione collaborativa si è poi conclusa, dopo un anno, il -OMISSIS-, tuttavia non del tutto positivamente, in quanto l'esperto nominato dalla Prefettura, nella sua relazione aveva messo in luce la permanenza di una serie di criticità (le stesse che erano state prese in considerazione nell'inchiesta Vello D'Oro) in particolare nella gestione del magazzino e degli acquisti (soprattutto di materie grezze) e nella tracciabilità dei fornitori e dei clienti, mentre la posizione giudiziaria di -OMISSIS- (prima sostituito da un altro amministratore, ma poi tornato alla guida della società) si era ulteriormente aggravata a seguito di una misura cautelare personale emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Pisa, in data -OMISSIS-, nel corso di un nuovo procedimento penale a suo carico - anche in questo caso - per emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Pertanto, nonostante il tempo trascorso rispetto all'originaria misura interdittiva, la Prefettura di Pisa ha da ultimo comunicato alla ricorrente con nota del -OMISSIS- - ai fini e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 92 comma 2 *bis* del d.lgs. n. 159 del 2011 - la sussistenza dei presupposti per l'adozione di una nuova informazione antimafia interdittiva, assegnando alla ricorrente termine per il deposito di osservazioni e per la richiesta di audizione.

1.2. Alla luce della sopra riportata disamina degli avvenimenti successivi all'applicazione all'impresa del controllo giudiziario volontario, emerge innanzitutto come - mentre in ragione dell'autonomia funzionale, recentemente chiarita dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza del 13 febbraio 2023, n. 7, tra la misura amministrativa dell'interdittiva antimafia e quella giurisdizionale del controllo giudiziario di cui all'art. 34 *bis*, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, quest'ultimo nella

fattispecie in esame ha meramente sospeso gli effetti dell'interdittiva impugnata, i quali hanno ripreso vigore all'esito della cessazione della misura giudiziaria - invece gli effetti dell'interdittiva sono definitivamente cessati con l'applicazione, in data -OMISSIS-, delle misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94 *bis* del d.lgs. citato, come peraltro espressamente dichiarato dal Prefetto di Pisa nello stesso provvedimento applicativo.

L'art. 94 *bis* del Codice antimafia stabilisce infatti che il Prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle misure di prevenzione collaborativa indicate dalla lett. a) alla lett. e) della medesima disposizione.

Tale provvedimento si pone chiaramente come alternativa all'informazione antimafia interdittiva, essendo attivabile - in un'ottica di modulazione dell'afflittività della misura preventiva antimafia in relazione all'effettivo grado di compromissione dell'impresa rispetto al contesto criminale - nei casi in cui l'influenza mafiosa abbia un'intensità tale da farla reputare esclusivamente occasionale.

1.3. Dunque, nel caso di specie, l'informazione antimafia del -OMISSIS- è stata sostituita dalla nuova misura amministrativa preventiva, di cui all'art. 94 *bis* citato, del -OMISSIS-, con l'effetto, da una parte, della provvisoria iscrizione della società nell'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo d'infiltrazione mafiosa, dall'altra, della definitiva cessazione dell'efficacia dell'interdittiva del -OMISSIS-.

1.4. In base all'art. 94 *bis*, comma 4, alla scadenza del termine di durata della misura di prevenzione collaborativa, il Prefetto avrebbe potuto accertare, sulla base delle analisi formulate dal Gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, ai fini del rilascio di un'informazione antimafia liberatoria con le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia; e ciò la ricorrente risulta aver chiesto con nota del -OMISSIS-.

1.5. Tuttavia, nel caso di specie, non palesandosi, secondo la valutazione effettuata dalla Prefettura sulla base di una rinnovata istruttoria, i suddetti presupposti, come risulta dalla comunicazione ex art. 92, comma 2 *bis*, del d.lgs. n. 159 del 2011, del -OMISSIS-, è stato invece avviato dalla Prefettura di Pisa il procedimento di adozione di una nuova informazione antimafia interdittiva.

1.6. Per tali ragioni l'impugnazione dell'informazione antimafia del -OMISSIS- deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, essendone venuto meno l'oggetto, mentre l'interesse della odierna ricorrente a contestare la mancanza, all'attualità, di tentativi d'infiltrazione mafiosa o comunque la loro occasionalità, troverà esplicazione in sede procedimentale e si concentrerà, eventualmente, sulla nuova informazione antimafia interdittiva qualora essa verrà

emessa; ma con preclusione per questo Giudice di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati (art. 34, comma 2, c.p.a.).

2. Con riferimento all'impugnazione dei provvedimenti consequenziali adottati dal Comune e dalla Regione e impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, valgono le medesime conclusioni d'improcedibilità, trattandosi di atti strettamente vincolati all'interdittiva al punto da essere condizionati dalla sua sorte, secondo lo schema del "*simul stabunt simul cadent*".

3. Quanto alla domanda risarcitoria, formulata dalla ricorrente con i motivi aggiunti e precisata nelle memorie conclusive, essa deve essere invece respinta in quanto infondata.

Infatti, la ricorrente chiede il rimborso dei costi sostenuti nel corso delle procedure del controllo giudiziario e della collaborazione preventiva, ma tali misure non sono oggetto del presente giudizio e sono state attivate, specie la prima, su iniziativa dell'odierna ricorrente.

Inoltre, la presunta contrazione del fatturato non risulta correlabile ai provvedimenti oggetto di questo giudizio, anche perché la -OMISSIS- ha potuto continuare a svolgere la propria attività, essendo rimasti sospesi gli effetti dell'interdittiva, prima per effetto dei provvedimenti cautelari emessi da questo Tribunale, e poi per effetto del controllo giudiziario e delle misure di prevenzione collaborativa.

Infine, il generico danno all'immagine, di cui la ricorrente chiede il risarcimento in via equitativa, avrebbe dovuto essere specificamente allegato e provato dalla stessa.

Peraltro, quanto alla responsabilità delle amministrazioni resistenti, la ricorrente non individua alcun elemento sulla cui base poter effettuare una valutazione di colpevolezza delle stesse, che si porrebbe comunque su di un piano non del tutto sovrapponibile a quello della valutazione di legittimità della informativa e dei provvedimenti conseguenti. In ogni caso, alla luce delle pregnanti acquisizioni informative trasmesse alla Prefettura di Pisa dagli organi di Polizia, non può certo dirsi che la Prefettura abbia agito con negligenza ed imperizia nell'adottare il provvedimento interdittivo qui impugnato; né peraltro la valenza sintomatica del quadro indiziario formato dalle prime acquisizioni investigative appare essersi in seguito stemperato in sede processuale penale, essendo successivamente intervenuti il decreto di rinvio a giudizio (del -OMISSIS-) a carico del legale rappresentante della società ricorrente per reati c.d. spia, nonché l'avvio, a carico del medesimo, di un nuovo procedimento penale per altre condotte analoghe ma successive a quelle dell'indagine "Vello D'Oro 2", con applicazione nei suoi confronti, da parte del GIP del Tribunale di Pisa, della misura cautelare degli arresti domiciliari (in data -OMISSIS-).

4. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto d'interesse relativamente alle domande annullatorie, mentre la domanda risarcitoria deve essere respinta in quanto infondata.

5. Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti in ragione della complessità fattuale e giuridica della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara improcedibili e in parte li rigetta nei sensi indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e delle persone fisiche citate nella sentenza.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Giani, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore